

Sent. n. 20830 del 26 ottobre 2005 Sez. tributaria - Pres. Favara, Rel. Marinucci

Imposta sulla pubblicità - In genere - Oggetto - Cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, esercizi - Imposta sulla pubblicità - Assoggettabilità - Iscrizione - Connotati dell'insegna - Sussistenza o meno - Irrilevanza - Fattispecie - [Artt. 5, 6 e 17](#) del D.Lgs. 17 novembre 1993, n. 507

Massima - Uno strumento di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, è soggetto ad imposta comunale sulla pubblicità ai sensi degli [artt. 5 e 6](#) del D.Lgs. n. 507 del 1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione presenti o meno i caratteri dell'insegna. Ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di esercizi, industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6. Peraltro, l'[art. 17](#) del D.Lgs. n. 507 citato esenta dall'imposta solo le insegne che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi, purché di superficie non superiore a cinque metri quadrati e salve le previsioni particolari adottate con regolamenti comunali. [\(1\)](#)

---

Svolgimento del processo - Il 23 aprile 2001 la S.C.E. proponeva ricorso ex [art. 18](#) del D.Lgs. n. 546/1992 avverso l'avviso di accertamento del Servizio esazioni imposta di pubblicità del comune di Novara, affidato alla A. S.p.a., n. 496/01 del 17 febbraio 2001.

Detto avviso, per un importo di lire 8.823.000, traeva origine da imposta di pubblicità e penali, per il 2000, in ordine ad un cartello esposto in Novara avente la funzione di promuovere la vendita degli immobili dalla medesima realizzati.

Contestava la S.C.E. la debenza di qualsiasi importo in quanto, a suo avviso, il cartello affisso non costituiva pubblicità, giacché riportava esclusivamente le indicazioni prescritte dalla legge relativamente al complesso immobiliare (indicazione della concessione edilizia per la realizzazione, nome del progettista, direttore dei lavori, eccetera).

La Commissione tributaria provinciale di Novara, con sentenza n. 250/01/01 depositata il 27 novembre 2001, annullava l'avviso di accertamento dichiarando non dovuta l'imposta di pubblicità.

Avverso detta sentenza l'A. S.p.a. proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte. Si costituiva in giudizio la S.

La Commissione, con sentenza n. 71/25/02 depositata il 28 febbraio 2003, rigettava l'appello e confermava la decisione impugnata.

Contro tale sentenza l'A. S.p.a. presentava ricorso per cassazione sorretto da due motivi. Resisteva con controricorso la società intimata.

Motivi della decisione - Con il primo motivo l'A. S.p.a. ha lamentato la "violazione e falsa applicazione degli [artt. 5 e 7](#) del D.Lgs. 507/1993. Errore su un punto decisivo della controversia", atteso che, a suo avviso, la motivazione addotta dalla Commissione a sostegno della decisione assunta genera più di una perplessità in ragione della scarsa chiarezza delle argomentazioni esposte e i giudici avrebbero errato nel ritenere che il cartello oggetto di accertamento fosse privo di rilevanza pubblicitaria.

Secondo la ricorrente le notevoli dimensioni del cartello farebbero trascendere la funzione di indicare un luogo, per raggiungere il risultato di promuovere la vendita di immobili, dovendo pertanto ascrivere allo stesso una vocazione pubblicitaria, posto che l'art. 5 citato considera rilevanti, ai fini impositivi, i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi.

L'A. S.p.a. rileva inoltre che il cartello in causa non rientrerebbe neanche tra quelli che l'art. 39, lettera c), del D.Lgs. n. 285/1992 definisce come segnali di indicazione, come tali non assoggettabili all'imposta di pubblicità, giacché rientrano in questa categoria esclusivamente quelli aventi la precipua funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi.

Con il secondo motivo l'A. S.p.a. ha lamentato la "violazione e falsa applicazione dei principi generali che regolano il processo tributario. Contraddittorietà della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del codice di procedura civile", atteso che, a suo parere, il

giudice che ravvisi l'infondatezza parziale delle pretese dell'Amministrazione non può annullare l'atto impositivo nella sua interezza ma deve, scendendo nel merito, quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal *petitum* delle parti.

I due motivi di censura possono essere sottoposti a trattazione congiunta, alla luce della motivazione della sentenza impugnata che si sostanzia in stringate locuzioni, e vanno accolti per quanto di ragione.

Questa Corte ha precisato che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetto ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli [artt. 5 e 6](#) del D.Lgs. n. 507 del 1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica. Ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato [art. 6](#), a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna. Peraltro, l'[art. 17](#) del D.Lgs. n. 507 citato, esenta dall'imposta solo le insegne che

contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi, purché di superficie non superiore a cinque metri quadrati e salve le previsioni particolari adottate con regolamenti comunali [Cass. [n. 15654/2004](#); Cass. [n. 8446/2004](#); Cass. [n. 7944/1997](#) (tutte in banca dati "fisconline", *n.d.r.*)].

Nella sentenza si legge: "la sentenza appellata ha rilevato che il cartello in discorso veniva esposto in adempimento di obbligo di legge; vi è da aggiungere che l'integrazione delle diciture strettamente necessarie per legge con ulteriori indicazioni non determina esclusione automatica dell'esenzione; occorre aver riguardo alle singole fattispecie delle integrazioni che nel caso in esame paiono semplici integrazioni dei dati da

esporre obbligatoriamente e non qualificano messaggio pubblicitario".

Alla luce di una motivazione palesemente insufficiente e tenuto conto che nel ricorso viene anche evidenziata la presenza di due distinti cartelli, circostanza che non traspare dalla lettura della sentenza dal momento che l'esposizione in fatto risulta estremamente sintetica al limite

dell'inesistente, il ricorso viene accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e remissione ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte affinché decida anche in merito alle spese di giudizio.

P.Q.M. - la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.